



IL SINDACO

Mantova, 2 ottobre 2023
PS 50/244/2023
Rif. Prat. 91732/2023

Oggetto: Ordinanza. Misure Temporanee Omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che, per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato da Regione Lombardia con d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;

Rilevato che con il Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia; l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle Zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Rilevato che Regione Lombardia con d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Rilevato altresì che, con la d.G.R. X/7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. La d.G.R. ha stabilito che tali procedure si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite

Pag. 1

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
☎ 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



COMUNE di
MANTOVA

IL SINDACO

giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);

Considerato che, con la d.G.R. X/2578 del 31 ottobre 2014 il Comune di Mantova è inserito tra i comuni di fascia 1 e che la d.G.R. X/7025 del 18 settembre 2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione delle misure temporanee viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure temporanee si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Richiamata la d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto Move-In", con la quale:

- a far data dal 1° ottobre 2019 sono state estese a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
- è stato stabilito l'aggiornamento del sistema di deroghe, a partire dal 1° gennaio 2020, come descritto nell'allegato 1 alla d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019;
- è stato avviato il progetto Move-In, che consente a tutti i proprietari di veicoli circolanti nella Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente a tale servizio, di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione di durata annuale salvo esaurimento dei chilometri concessi.

Vista la d.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020 con cui Regione Lombardia, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, aveva individuato la data del 11/01/2021 per l'avvio delle ulteriori nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano e dal PRIA. Inoltre, gli Allegati della stessa d.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020, sostituendo gli Allegati della precedente d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019, recano, pertanto, l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la inclusione nella deroga chilometrica per i veicoli aderenti al Progetto Move-In dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina, nonché le varie deroghe, con ciò recependo le disposizioni delle dd.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/14 e n. 449/2018;

Richiamata la d.G.R. XI/3606 del 28/09/2020 che:

- estende a tutto l'anno le limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli Euro 3 diesel nei comuni di Fascia 2;
- stabilisce la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale nei comuni di Fascia 1 e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
- estende a tutto l'anno le limitazioni ai veicoli Euro 1 benzina nei Comuni di Fascia 1 e 2;
- individua per i veicoli soggetti a limitazioni della circolazione, le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio Move-In, estendendo le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio Move-In;
- definisce gli "efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili", ai fini della esclusione dalle limitazioni;

Pag. 2

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- ☎ 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



COMUNE di
MANTOVA

IL SINDACO

Premesso che, cessato lo stato di emergenza Covid dal 1° marzo 2022, sono attualmente applicate una serie di Misure Strutturali Permanenti disposte dalla d.G.R. n. XI/3606 del 28.09.2020, che stabiliscono:

- per gli autoveicoli Euro 0 -1 Benzina ed Euro 0-1-2-3 (senza FAP) diesel privati e commerciali, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano limitazioni alla circolazione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, salvo adesione al servizio Move-In;
- per gli autoveicoli Euro 4 diesel (senza FAP) privati e commerciali, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano limitazioni alla circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, salvo adesione al servizio Move-In;
- per i motocicli e i ciclomotori a due tempi Euro 0, su tutto il territorio regionale vige il divieto di circolazione permanente (24 ore su 24) tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- per i motocicli e i ciclomotori a due tempi Euro 1, si applicano dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30;
- per gli autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, su tutto il territorio regionale vige il divieto di circolazione permanente (24 ore su 24) tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale;

Preso atto, tuttavia, che la deroga Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee di cui alla presente ordinanza;

Preso atto inoltre che, con d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022, viene modificata la definizione riportata nell'Allegato 1 alla d.G.R. n. 3606/2020 stabilendo che “** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)”;

Richiamata la d.G.R n. XII/ 1008 del 25 settembre 2023 che:

- conferma fino al 31 marzo 2024 le vigenti misure di limitazioni regionali permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti;
- aggiorna le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In, modificando e sostituendo le indicazioni dell'Allegato 2 alla d.G.R. n. 3606/2020, a far data dal 1° ottobre 2023;
- relativamente alle misure temporanee omogenee, a far data dal 1° ottobre 2023:
 - inserisce anche i veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) tra quelli soggetti alle limitazioni all'utilizzo in ambito urbano;
 - estende la fascia oraria di limitazione alla circolazione dalle 7,30 fino alle 19,30 in analogia con la fascia oraria di limitazione delle misure strutturali permanenti;

Pag. 3

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
- ✉ segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- ☎ 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



IL SINDACO

- anticipa l'attivazione delle misure temporanee omogenee di 2° livello dopo 7 giorni di superamento consecutivo del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, a far data dal 1° ottobre 2023;
- introduce, a partire dal 1° aprile 2024 e secondo le disposizioni riportate nell'allegato 1, nuove limitazioni annuali per i veicoli di classe Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano e GPL) in modo esclusivo o bi-fuel ed estende a tutto l'anno quelle relative ai veicoli di classe Euro 4/IV diesel;

Considerato, inoltre, che l'ordinanza contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs) definiti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, attraverso la cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del settore privato. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dalla Repubblica Italiana all'interno della "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", elaborata dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. L'ordinanza contribuisce nello specifico al raggiungimento locale dell'**Obiettivo 3: Buona salute: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e relativo target: 3.9 Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo;**

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i., "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le d.G.R. n. X/7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. X/2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la d.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la d.G.R. n. X/449 del 2 agosto 2018;

Vista la d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019;

Vista la d.G.R. n. XI/1022 del 21/04/2020;

Vista la d.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020;

Vista la d.G.R. n. XI/6545 del 20/06/2022;

Vista la d.G.R. n. XII/1008 del 25/09/2023;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fino al 31 marzo 2024:

1) MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO:

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni

Pag. 4

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- 📠 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



IL SINDACO

antecedenti, **entreranno in vigore le misure temporanee definite di 1° livello**, (vedasi Allegato n.1 - Infografica di Regione Lombardia) da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, ovvero martedì e venerdì, che stabiliscono:

- a) la limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina** in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace.

Le deroghe ed esclusioni dal fermo della circolazione sono quelle indicate nell'Allegato n. 3 della d.G.R. n. 1008 del 25 settembre 2023.

Il fermo della circolazione si applica nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade, escluse dal fermo, di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.

In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il fermo della circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011. Il fermo della circolazione non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale. (vedasi Allegato n. 2 - Mappa);

Ulteriori misure (vedasi Allegato n.3 - Infografica di Regione Lombardia):

- b) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017
- c) il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) l'introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) il divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
- g) l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

Pag. 5

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- ☎ 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



IL SINDACO

- h) il potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2. MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO:

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per 7 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure temporanee definite di 2° livello, aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), che stabiliscono:

- a) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

AVVERTE CHE

- a. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mantova, arch. Giovanna Michielin;
- b. l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 168,00 a euro 678,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- c. l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

In base ai dati relativi alle concentrazioni di polveri sottili PM10 che vengono monitorati e validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>), l'entrata in vigore delle misure del 1° livello e del successivo 2° livello è integrata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue: se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni sotto riportate, se sulla base delle verifiche effettuate quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Pag. 6

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
☎ 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



COMUNE di
MANTOVA

IL SINDACO

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati. Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- ☎ 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA